



RENDITA VITALIZIA

VERSIONE 08/07/2022

• COS'È

È la prestazione che meglio risponde alla finalità della previdenza complementare, ossia l'erogazione di un **trattamento pensionistico aggiuntivo** alla pensione di legge **corrisposto per tutta la vita** all'iscritto pensionato.

È il frutto di un contratto di assicurazione stipulato dal Fondo con Pool di compagnie convenzionate.

• REQUISITI

Per accedere alla rendita occorre avere:

- cessato l'attività lavorativa;
- maturato i requisiti per il riconoscimento della pensione di legge;
- 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ovvero 3 anni per coloro che si spostano in altri Stati membri dell'Unione europea.

• TIPOLOGIE DI RENDITA

La rendita di base è quella vitalizia: viene quindi erogata all'iscritto per **tutta la sua vita**. È possibile aggiungere ulteriori opzioni, da indicare al momento della richiesta di prestazione e successivamente non modificabili. Si tratta di:

1. **rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia:** viene erogata all'iscritto per l'intera durata della vita; in caso di suo decesso durante il periodo di certezza prescelto (5, 10 o 15 anni), la rendita viene erogata, fino allo scadere del periodo di certezza, ai soggetti designati a questo fine o, in mancanza, agli eredi legittimi o testamentari. **Allo scadere del periodo di certezza, la rendita continuerà ad essere erogata all'iscritto, se in vita;**
2. **rendita reversibile:** viene erogata all'iscritto fino a che è in vita e, dopo il suo decesso, ad un solo reversionario, **scelto al momento della richiesta di prestazione e non modificabile.**

In aggiunta, sui montanti maturati nel comparto Assicurativo 2014 o sui montanti provenienti dai comparti finanziari:

3. **rendita controassicurata:** viene erogata all'iscritto per l'intera durata della vita; al decesso, l'eventuale quota di *capitale residuo*¹ non erogata viene liquidata, in unica soluzione, ai soggetti a questo fine designati o, in mancanza di designazione, agli eredi legittimi o testamentari;
4. **rendita Long Term Care (LTC):** viene erogata all'iscritto per l'intera durata della sua vita; in caso in cui sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, l'ammontare della rendita in godimento raddoppia.

Alcune delle opzioni di cui sopra sono combinabili (certa e reversibile; LTC e reversibile); tutte le opzioni comportano una riduzione dell'ammontare della rendita rispetto a quella base.

• COME SI CALCOLA LA RENDITA

La conversione in rendita del montante accantonato, ovvero di quota parte, avviene secondo criteri puramente assicurativi.

¹ Vedasi Documento di regolamentazione sulle Rendite



Previndai

L'importo iniziale dipende appunto dall'ammontare del montante destinato alla rendita, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso dell'iscritto, nonché dalla tipologia di rendita scelta tra quelle di cui sopra; viene ottenuto mediante la moltiplicazione del suddetto montante per un "coefficiente di conversione in rendita", che tiene conto di fattori sia demografici (età, sesso e sopravvivenza del percettore) che finanziari (tasso tecnico: tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia al momento dell'accensione della rendita), e che varia a seconda del tipo di rendita scelta.

La natura del comparto della fase di accumulo influenza la determinazione dell'importo iniziale della rendita.

COMPARTI ASSICURATIVI

I comparti sono caratterizzati da coefficienti predeterminati che risentono, cioè, dei fattori demografici e finanziari previsti al momento in cui il contributo affluisce al comparto stesso; ciascuna polizza emessa è perciò definita dalle caratteristiche demografiche e finanziarie previste a quel momento. La rendita complessiva corrisponde, quindi, alla somma di tante rendite per quante sono le tabelle di coefficienti che caratterizzano le polizze emesse in favore del dirigente.

COMPARTI FINANZIARI

I comparti non sono assistiti da alcuna garanzia demografico-finanziaria. Ciò comporta che il montante opzionato in rendita verrà trasferito nel comparto Assicurativo 2014, con l'accensione di una polizza alle condizioni demografico-finanziarie previste in convenzione.

● DECORRENZA E PERIODICITÀ DELL'EROGAZIONE

La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di liquidazione da parte del Fondo alle compagnie di assicurazione; viene erogata con rate trimestrali posticipate il 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ogni anno.

● LA PRESTAZIONE IN RENDITA È OBBLIGATORIA?

Per legge, la prestazione pensionistica deve essere percepita almeno per il 50% del maturato in forma di rendita; fa eccezione il caso di rendita di importo esiguo (i parametri sono individuati dalla norma). Gli iscritti a previdenza complementare prima dell'aprile 1993 – cd. "vecchi" iscritti - possono comunque richiedere l'intera prestazione in capitale ma, in genere, con aggravio fiscale.

● RIVALUTAZIONE

La rendita al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutata, in via generale, in base ai rendimenti netti ottenuti dalle compagnie di Assicurazione.

● COSTI

I coefficienti di conversione in rendita incorporano un onere amministrativo dell'1,25% (1,50% in caso di rendita LTC). Ai montanti provenienti dai comparti finanziari viene applicato un caricamento dello 0,30% per l'ingresso nel comparto Assicurativo 2014.

● FISCALITÀ

La parte di rendita derivante dal maturato sino al 31.12.2006 è assoggettata a tassazione progressiva IRPEF che potrebbe essere oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi laddove l'iscritto abbia percepito, nel corso del medesimo anno, altri redditi diversi da quelli pensionistici; non tutta la rendita è imponibile. Per quanto maturato dal 1°.1.2007 si applica una fiscalità particolarmente favorevole, cioè una ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile al massimo al 9% in funzione dell'anzianità di iscrizione; anche in questo caso non tutto l'ammontare della rendita è imponibile.



APPROFONDISCI CON:
Documento di regolamentazione sulle rendite
Documento sul regime fiscale
www.previndai.it